

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA**

(Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A – schema 3 - della delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni)

Signori Azionisti,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971/1999, si illustra quanto segue in merito alla proposta di modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale di Datalogic S.p.A. (di seguito, la "Società").

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 11.00, presso la sede legale, ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010 stessa ora e stesso luogo, per deliberare, sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

Modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che nel corso dell'esercizio 2009 sono intervenute le dimissioni da parte di due membri del Consiglio di Amministrazione della Società, entrambi nominati dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2009 nell'ambito dell'unica lista presentata ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale.

In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che:

- (i) la lista alla quale appartenevano gli amministratori cessati (*i.e.* lista presentata dal socio Hydra) non prevedeva (né avrebbe potuto, sulla base dell'attuale dettato statutario) ulteriori nominativi, oltre a quelli tutti nominati con la delibera dell'Assemblea dei Soci del 21 Aprile u.s;
- (ii) la normativa di riferimento non dispone espressamente in merito al verificarsi di siffatte circostanze;
- (iii) non si poneva un problema di tutela del diritto di rappresentanza delle minoranze, non essendo stata a suo tempo proposta una specifica "lista";
- (iv) risultava rispettato il disposto di cui all'art. 147-ter, quarto comma, del D.Lgs. 58/98 e di cui al punto 3 del Codice di Autodisciplina in materia di amministratori indipendenti (considerando che né il consigliere O'Brien né il consigliere Tunioli erano stati indicati come amministratori indipendenti);
- (v) il numero dei consiglieri rimasti in carica assicurava comunque il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio e il corretto funzionamento dello stesso secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni;

adottava la seguente delibera:

“Il Consiglio, sentito l’esposto del Presidente, dopo attenta discussione e udito il parere favorevole del collegio sindacale, all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- *di approvare la proposta formulata dal Presidente e di inserire, ora per allora, all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci (da convocarsi, salvo urgenze, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2009) la decisione circa l’eventuale nomina di nuovi amministratori in sostituzione dei consiglieri cessati ovvero la riduzione del numero degli amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione;*
- *di convocare inoltre, nella medesima occasione, l’Assemblea in seduta straordinaria per sentirla deliberare in merito alla modifica dell’articolo 15 dello Statuto Sociale, affinché recepisca l’orientamento espresso dall’Assemblea dei Soci in merito all’eventuale introduzione di una disposizione volta a regolare espressamente le modalità di reintegro della composizione degli organi sociali in circostanze analoghe a quella verificatasi in questi mesi.”*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno proporVi la modifica dell’articolo 15 dello Statuto Sociale come di seguito indicata, al fine di introdurre una disposizione volta a regolare espressamente le modalità di reintegro della composizione del Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni o comunque di cessazione della carica da parte di uno o più membri del Consiglio.

L’esposizione a confronto dell’articolo dello Statuto Sociale di cui viene proposta la modifica - ai sensi di quanto previsto dall’art. 72 e dall’allegato 3A (schema 3) della delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche – viene riportata nel testo della proposta deliberativa di seguito trascritta.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta

L’Assemblea Straordinaria di Datalogic S.p.A.

delibera

1. di modificare il testo vigente dello Statuto Sociale come segue

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<u>Titolo IV</u> Organi Amministrativi e di Controllo Art. 15 Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un Consiglio di	<u>Titolo IV</u> Organi Amministrativi e di Controllo Art. 15 Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un Consiglio di

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTEPROPOSTO</u>
<p>Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse. Gli azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno 2 (due) giorni non festivi prima delle data della</p>	<p>Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse. Gli azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno 2 (due) giorni non festivi prima delle data della</p>

TESTO VIGENTE	TESTO VIGENTE PROPOSTO
<p>riunione assembleare.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.</p> <p>Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da non più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di</p>	<p>riunione assembleare.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.</p> <p>Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da non più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di</p>

TESTO VIGENTE	TESTO VIGENTE PROPOSTO
<p>indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da meno di 7 (sette) membri.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:</p> <p>i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione indicate al punto i) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.</p> <p>In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p>	<p>indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da meno di 7 (sette) membri.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:</p> <p>i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano <u>ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i</u> sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; <u>ovvero</u></p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, <u>ovvero l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero</u></p> <p>iii) <u>gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero</u></p> <p>iv) <u>qualora le</u> modalità di sostituzione indicate al punto i) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
	<p>e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.</p> <p>In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p>

2. di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato i poteri occorrenti per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o sospensioni non sostanziali eventualmente richieste dalla legge o dalle Autorità competenti.

Lippo di Calderara di Reno (Bo)

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta